

Regolamento di Gruppo in materia di distribuzione assicurativa

***BCC DELL'UMBRIA E DEL VELINO
SOC.COOP.***

Fonte Normativa: Regolamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Data della Delibera 22.11.2021

Di competenza Capogruppo:

Owner		Autore
Direzione Finanza		Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione
Destinatari		
Capogruppo e Banche Affiliate		
N° Versione	Data di approvazione in CdA di Capogruppo	Note
1	22/05/2019	Prima versione
2	11/02/2020	Seconda versione
3	02/12/2020	Terza versione
4	7/10/2021	Il documento è stato aggiornato in varie parti per <ul style="list-style-type: none"> - recepire le principali novità normative entrate in vigore lo scorso 31 marzo 2021 - disciplinare la distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza (par. 3.2.3)

Di competenza Banca:

N° Versione	Data di approvazione in CdA	Note
1	22/05/2021	Prima versione
2	25/03/2020	Seconda versione
3	02/12/2020	Terza versione
4	08/11/2021	Il documento è stato aggiornato in varie parti per <ul style="list-style-type: none"> - recepire le principali novità normative entrate in vigore lo scorso 31 marzo 2021 - disciplinare la distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza (par. 3.2.3)

INDICE

1	GLOSSARIO	5
2	PREMESSA	8
2.1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	8
2.2	ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO.....	8
2.3	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	9
3	RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA	11
3.1	RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	11
3.2	ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE	12
3.2.1	<i>Distribuzione all'interno dei locali della Banca</i>	12
3.2.2	<i>Distribuzione al di fuori dei locali della Banca</i>	13
3.2.3	<i>Distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza</i>	14
3.3	STRUTTURA/UFFICIO ORGANIZZAZIONE E ICT	15
4	MODELLO ORGANIZZATIVO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	16
4.1	MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	16
4.1.1	<i>Modello distributivo</i>	16
4.1.2	<i>Condizioni per la distribuzione</i>	17
4.1.3	<i>Regole di comportamento e valutazione delle richieste ed esigenze del contrente</i>	17
4.1.4	<i>Gestione dell'informativa precontrattuale</i>	19
4.1.5	<i>Compensi e remunerazioni</i>	21
4.1.6	<i>Conflitti di interesse</i>	23
4.1.7	<i>Obblighi di rendicontazione</i>	26
4.1.8	<i>Disposizioni specifiche per le Polizze assicurative abbinate ai finanziamenti</i>	26
5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	30
5.1	DESTINATARI DELLA DISCIPLINA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	30
5.2	CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO	31

5.2.1	<i>Finalità della formazione e dell'aggiornamento</i>	31
5.2.2	<i>Oggetto della formazione e dell'aggiornamento</i>	32
5.3	FORMAZIONE PROFESSIONALE	33
5.4	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	33
5.4.1	<i>Sospensione dell'obbligo di aggiornamento professionale</i>	34
5.5	MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	35
5.5.1	<i>Corsi in aula</i>	35
5.6	FORMAZIONE A DISTANZA	35
5.7	ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE	35
6	GESTIONE AMMINISTRATIVA	36
6.1	OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	36
6.2	INCASSO DEI PREMI E SEPARAZIONE PATRIMONIALE	37
6.3	ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA	38
6.3.1	IVASS	38
6.3.2	CONSOB	39

1 Glossario

- **Aderente:** soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio;
- **Addetto alla distribuzione assicurativa:** soggetto, dipendente o collaboratore della Banca, che distribuisce prodotti assicurativi per conto della Banca;
- **Assicurato:** soggetto cui si riferisce l'evento rischioso dedotto nel contratto di assicurazione e oggetto di copertura;
- **Banca/Banche affiliata/e:** singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.
- **Beneficiario:** soggetto designato dal contraente/aderente come beneficiario della prestazione;
- **Capogruppo:** Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;
- **Catalogo Prodotti:** indica l'insieme dei Prodotti assicurativi distribuiti dalla Banca;
- **Collaborazione orizzontale:** collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi;
- **Contraente:** soggetto che stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione ovvero persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa;
- **Contratto di assicurazione:** contratto con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana;
- **Contratto in forma collettiva:** i contratti di assicurazione stipulati da un contraente nell'interesse di più aderenti assicurati che prevedono da parte di questi ultimi il pagamento, in via diretta o indiretta, in tutto o in parte, dei premi;

- **Distribuzione assicurativa:** le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi;
- **Finanziamenti immobiliari:** i rapporti di finanziamento, aventi qualsiasi forma tecnica, stipulati sia da clientela consumatrice che non consumatrice che siano garantiti da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili o che siano finalizzati all'acquisto, alla ristrutturazione o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
- **Firma elettronica avanzata (c.d. FEA):** particolare tipologia di firma elettronica che consente all'utilizzatore di sottoscrivere un documento con la medesima validità di quella in forma scritta. La stessa consiste nell'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca a quest'ultimo, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
- **Impresa:** impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata i cui prodotti assicurativi sono distribuiti dalla Banca anche per il tramite di accordi di collaborazione con Intermediari assicurativi e riassicurativi;
- **Intermediari assicurativi:** gli intermediari assicurativi iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del Codice della Assicurazioni Private con i quali la Banca stipula tempo per tempo – nei casi ammessi dalla normativa vigente – accordi di distribuzione assicurativa ovvero di collaborazione per lo svolgimento di attività di supporto all'attività di distribuzione assicurativa della Banca;

- **KID (Key Information Document):** il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
- **Polizze assicurative:** i prodotti assicurativi e riassicurativi, ivi compresi i contratti in forma collettiva e i prodotti di investimento assicurativo, realizzati da un'Impresa e distribuiti dalla Banca in forza di accordi con l'Impresa ovvero con gli Intermediari;
- **Polizze assicurative abbinate a finanziamenti:** le Polizze assicurative distribuite dalla Banca in abbinamento a un finanziamento da essa concesso. Rientrano in tale categoria le Polizze PPI e le ulteriori Polizze assicurative che la Banca distribuisce in abbinamento a un finanziamento (es. polizze a protezione di un bene dato in garanzia);
- **Polizze non standardizzate:** le Polizze assicurative alle quali accedono garanzie o clausole che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
- **Polizze Payment Protection Insurance o Polizze PPI:** le Polizze assicurative abbinate a finanziamenti, vita e/o danni, che hanno lo scopo di proteggere il cliente da eventi pregiudizievoli che possano limitare la sua capacità di rimborso del credito;
- **Polizze standardizzate:** le Polizze assicurative alle quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
- **Prodotto di investimento assicurativo (c.d. IBIPs):** prodotto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del TUF, ossia la Polizza assicurativa che, ai sensi dell'articolo 4, n. 2) del Regolamento (UE) 2014/1286, presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;
- **RUI:** il Registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, previsto dall'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private;
- **Tecniche di comunicazione a distanza:** qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per la promozione e il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

2 Premessa

2.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento di Gruppo in materia di distribuzione assicurativa (di seguito il "Regolamento") ha l'obiettivo di descrivere i presidi organizzativi e le regole di condotta adottati al fine di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività di distribuzione assicurativa in conformità al quadro normativo di riferimento.

La Direttiva (UE) 2016/97 (c.d. IDD) aveva introdotto nuove regole in materia di distribuzione assicurativa al fine di innalzare il livello di tutela dei soggetti che stipulano polizze assicurative per il tramite degli intermediari abilitati.

La Direttiva è stata recepita in Italia attraverso l'aggiornamento del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa secondaria emanata dall'IVASS.

L'IVASS ha emanato, con efficacia 31 marzo 2021, il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 40 e 41 del 2018 ed il Regolamento IVASS n. 45/2020, in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.

La CONSOB ha contestualmente emanato la delibera Consob n. 21466 del 29 luglio 2020 di modifica del Regolamento Intermediari Consob.

2.2 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento, e i suoi aggiornamenti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su proposta del **Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa** e con il parere della Direzione Compliance.

Il Regolamento si applica alla Capogruppo e alle Banche Affiliate che sono tenute ad adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi Consigli di Amministrazione per recepimento e relativa attuazione, apportando le modifiche necessarie nelle sole parti indicate dalla Capogruppo, per attribuire i ruoli e le responsabilità ivi previste alle competenti strutture organizzative interne.

La Capogruppo provvede all'aggiornamento del Regolamento qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo.

2.3 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne:

In ambito europeo

- Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (di seguito "IDD");
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, che integra la IDD per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e per i distributori di prodotti assicurativi;
- Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
- *Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive* di EIOPA del 1° febbraio 2017, che fornisce orientamenti relativi ai requisiti in materia di governo e controllo del prodotto, relativamente a quei profili che sono stati trasfusi nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017.

In ambito nazionale

- D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. del 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della IDD (di seguito “Codice delle Assicurazioni Private o CAP”);
- D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge con L. 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge con L. 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni;
- D. Lgs. del 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “Codice del Consumo”);
- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”);
- Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 40/2012 concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1;
- Regolamento IVASS n. 39/2018 recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) del CAP;
- Regolamento IVASS n. 40/2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo XI e all'art. 191 del Codice delle Assicurazioni Private
- Regolamento IVASS n. 41/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi;
- Regolamento IVASS n. 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;
- Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020;
- Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);
- Delibera Consob n. 21466 del 29 luglio 2020 di modifica del Regolamento Intermediari;
- Lettera al mercato IVASS del 26 agosto 2015 avente ad oggetto “Polizze abbinata a finanziamenti (PPI - Payment Protection Insurance). Misure a tutela dei clienti”;
- Lettera al mercato IVASS del 6 novembre 2017 avente ad oggetto “Intermediazione assicurativa - Chiarimenti interpretativi in tema di separazione

patrimoniale e fideiussione bancaria sostitutiva di cui all'articolo 117 del D. Lgs. 209/2005";

- Lettera al mercato IVASS – Banca d'Italia del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Offerta di prodotti abbinati a finanziamenti".

Di seguito si riportano le principali fonti normative interne:

- regolamentazione in materia di credito di Gruppo;
- Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo e della Banca per le parti relative alla remunerazione degli addetti alla rete di vendita;
- regolamentazione sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari per la parte relativa alle polizze abbinate;
- regolamentazione in materia di servizi di investimento per quanto attiene alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo.

3 Ruoli e responsabilità della Banca

Di seguito si riporta il dettaglio, in termini di ruoli e responsabilità, delle Strutture della Banca coinvolti nel presente Regolamento.

3.1 RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Per esercitare l'attività di distribuzione assicurativa la Banca è tenuta ad affidare la responsabilità di tale attività a una o più persone fisiche che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera qq) del Regolamento IVASS n. 40/2018, abbiano funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitino funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa (c.d. "**Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa**").

La Banca individua il Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa in uno o più dei componenti del proprio personale che possiedano:

- a. i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 110, comma 1, del CAP;
- b. una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita

attraverso gli studi e la formazione, e pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:

- I. mercati assicurativi e finanziari;
- II. regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
- III. assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
- IV. gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività di distribuzione;
- V. attività e prodotti assicurativi e finanziari.

Il possesso di tali requisiti è attestato nella delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina del Responsabile.

Al Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa è attribuita la responsabilità di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento nonché il compito di coordinare:

- l'attività dei dipendenti e collaboratori della Banca addetti alla distribuzione di prodotti assicurativi;
- l'attività dei soggetti incaricati della gestione amministrativa e dei rapporti con gli eventuali intermediari assicurativi con i quali la Banca ha instaurato accordi di distribuzione e/o collaborazione;
- gli adempimenti nei confronti degli Organi di Vigilanza;
- le attività di formazione obbligatoria e necessaria degli addetti alla distribuzione assicurativa verificando nel continuo che tali soggetti mantengano nel tempo i requisiti normativamente previsti per effettuare l'attività di distribuzione.

La nomina e la cessazione della carica di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa sono comunicate tempestivamente all'IVASS e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento con le modalità di cui all'art. 9, co. 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

3.2 ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE

3.2.1 Distribuzione all'interno dei locali della Banca

Per la distribuzione di prodotti assicurativi all'interno dei propri locali, la Banca si avvale di dipendenti e collaboratori, anche non iscritti al RUI, purché in possesso:

- a. dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del CAP;
- b. di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta e ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV del Regolamento IVASS n. 40/2018;
- c. di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente¹.

L'incarico a svolgere l'attività di distribuzione è affidato al suddetto personale previa verifica del possesso dei requisiti di cui sopra, svolta dal **Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa**. Quest'ultimo, inoltre:

- verifica con cadenza almeno annuale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, c. 1, del CAP e assicura che la Banca non consenta al personale privo di tali requisiti di effettuare l'attività di distribuzione assicurativa;
- assicura che il personale di cui la Banca si avvale per l'attività di distribuzione assicurativa sia in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti, ai sensi della Parte IV del Regolamento IVASS n. 40/2018, dal Capitolo relativo alla formazione e aggiornamento del personale;
- garantisce la conservazione, nel rispetto delle previsioni di cui al Capitolo relativo alla formazione e aggiornamento del personale, della documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente paragrafo, in collaborazione con la **Struttura/Ufficio** Risorse Umane

3.2.2 Distribuzione al di fuori dei locali della Banca

Per la distribuzione di prodotti assicurativi al di fuori dei locali della Banca, quest'ultima si avvale esclusivamente di persone fisiche ovvero di società iscritte dalla Banca nella Sezione "E" del RUI, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 22 e seguenti del Regolamento IVASS n. 40/2018.

¹ Resta salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che già svolgono l'attività alla data del 31 marzo 2021.

Il Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa:

- verifica il possesso di tali requisiti prima dell'iscrizione dei soggetti all'interno del RUI, attestandone la presenza in apposito documento scritto da allegare alla domanda di iscrizione. E' considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a),b) e b-bis) e del comma 2 degli artt. 22 e 23 del Regolamento IVASS n. 40/2018 effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione;
- verifica nel continuo il mantenimento di tali requisiti e, in caso di perdita di uno o più degli stessi, effettua – entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento – una notifica all'IVASS a mezzo posta elettronica certificata;
- verifica in caso di prodotti d'investimento assicurativo (IBIPs) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di prestazione di servizi di investimento per la disciplina dell'offerta fuori sede;
- comunica, entro trenta giorni dalla data dell'evento, l'interruzione del rapporto di collaborazione con i soggetti iscritti nella Sezione E per conto della Banca, accludendo il tracciato record compilato secondo le istruzioni del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Con riferimento ai soggetti persone fisiche, in aggiunta alle attività sopra descritte, il

Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa:

- attesta il conseguimento della formazione ovvero dell'aggiornamento professionale previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate;
- acquisisce i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto, all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicando i dati aggiornati tempestivamente all'IVASS su sua richiesta.

3.2.3 Distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Il Regolamento IVASS n. 40/2018, nel Capo III della Parte III del Titolo II (artt. 69 – 83), disciplina la promozione ed il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza. L'ulteriore normativa applicabile è riportata all'interno del CAP e del Codice del Consumo.

La Banca, attraverso i propri dipendenti e previa verifica dei medesimi requisiti necessari per la distribuzione all'interno dei locali della Banca, effettua la promozione e il collocamento, di prodotti assicurativi non IBIP's, mediante telefonia vocale con sottoscrizione tramite Firma Elettronica Avanzata (FEA) con OTP (fornita da Assicura Agenzia) ed invio della documentazione a mezzo posta elettronica.

Il collocamento a distanza mediante tale modalità si rivolge a soggetti già clienti della Banca, previamente identificati presso i locali della stessa e che hanno espresso il consenso a ricevere la documentazione sia nella fase precontrattuale che in corso di rapporto su supporto durevole (posta elettronica) ed il consenso all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per la promozione e il collocamento di contratti assicurativi. Il Cliente deve inoltre fornire il proprio consenso alla sottoscrizione della documentazione tramite FEA, altrimenti si procederà con la tradizionale emissione cartacea del contratto.

La Banca, prima dell'avvio di tale modalità di collocamento registra le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche. Le registrazioni devono essere conservate per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto (cfr. Art. 67 comma 1 del Regolamento IVASS n. 40/2018).

3.3 STRUTTURA/UFFICIO_ORGANIZZAZIONE E ICT

La Banca affida **alla Struttura/Ufficio** organizzazione e ict l'incarico di coordinare le attività necessarie per adempiere alle indicazioni delle Imprese di assicurazione ovvero degli Intermediari con i quali la Banca collabora ai fini della distribuzione delle polizze e della gestione dei sinistri.

Tale Struttura/Ufficio supporta, inoltre, le attività del Responsabile per l'attività di distribuzione assicurativa e svolge i compiti ad esso espressamente attribuiti nel presente Regolamento.

4 Modello organizzativo e modalità di esercizio della distribuzione assicurativa

La Banca esercita l'attività di distribuzione assicurativa in qualità di intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.), riservata alle banche e agli altri intermediari elencati all'art. 19, co. 1 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

4.1 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

4.1.1 Modello distributivo

La Banca esercita l'attività di distribuzione assicurativa, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 42 del Regolamento IVASS n. 40/2018. In particolare, essa effettua l'attività di distribuzione sulla base di due differenti modelli distributivi:

- modello distributivo c.d. di "mandato congiunto";
- modello distributivo con "rapporto di collaborazione orizzontale" ex art. 22, comma 10, D.L. 179/2012.

I due modelli distributivi sono caratterizzati dai seguenti elementi:

a) modello distributivo di "mandato congiunto":

- la Banca - nei casi ammessi dalla normativa vigente – può affidare a intermediari assicurativi iscritti nella sezione A del RUI che abbiano stipulato appositi incarichi di distribuzione con le medesime compagnie assicurative con le quali la Banca ha in essere un accordo di distribuzione, lo svolgimento di determinate attività di supporto all'attività di distribuzione assicurativa svolta dalla Banca;

b) modello distributivo con "rapporto di collaborazione orizzontale" ex art. 22, comma 10, D.L. 179/2012:

- la Banca stipula un accordo di collaborazione ex art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 con intermediari assicurativi iscritti nel RUI in forza del quale la Banca viene incaricata dell'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi realizzati dalle Imprese che tempo per tempo hanno affidato agli intermediari assicurativi apposito incarico di intermediazione;

- gli intermediari assicurativi svolgono, inoltre, determinate attività di supporto all'attività di distribuzione assicurativa svolta dalla Banca.

4.1.2 Condizioni per la distribuzione

La Banca effettua in via prevalente la distribuzione delle polizze standardizzate individuate negli incarichi di distribuzione con le Imprese ovvero negli accordi di collaborazione con gli Intermediari. La Banca impedisce ai propri dipendenti e collaboratori di modificare le condizioni contrattuali. A tal fine si avvale di appositi presidi informatici da essa predisposti ovvero messi a disposizione dagli Intermediari.

La Banca può effettuare anche la distribuzione di polizze non standardizzate esclusivamente all'interno dei locali della stessa e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono le polizze all'interno di tali locali:

- a. siano iscritte nella sezione A del RUI e siano titolari di un mandato conferito dalla impresa mandante della Banca;
- b. siano iscritte nella sezione B del RUI e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con l'impresa mandante della Banca;
- c. siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

4.1.3 Regole di comportamento e valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

I dipendenti e collaboratori della Banca coinvolti nell'attività di distribuzione assicurativa devono osservare le seguenti regole generali di comportamento:

- a. comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
- b. osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle Imprese per le quali eventualmente operano;
- c. acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti e operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.

Con riferimento al punto c) che precede, la Banca propone Polizze assicurative coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o

dell'assicurato. A tal fine la Banca, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze (c.d. Demands and Needs Test).

In particolare, la Banca chiede notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria e assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Banca, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, fornisce al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

Il contratto non può essere collocato nel caso in cui il prodotto non risulti coerente o nel caso in cui il cliente non fornisca informazioni utili a valutare le richieste ed esigenze assicurative. Qualora la Banca ritenga che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.

La Banca garantisce il rispetto delle regole riportate nel presente paragrafo con le seguenti modalità:

- la distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativo (IBIPs) è sempre effettuata in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti, con conseguente consegna al cliente della dichiarazione di adeguatezza prevista dall'articolo 135-bis del Regolamento Intermediari Consob. Considerata la finalità di investimento tipicamente sottesa all'acquisto di tali prodotti, la Banca considera il Demand and Needs Test attratto nella valutazione di adeguatezza del prodotto, condotta ai sensi degli artt. 40 e segg. e 135 e segg. del Regolamento Intermediari Consob, in considerazione del fatto che le informazioni contenute nel questionario MiFID di

profilatura consentono di individuare le esigenze e le richieste del contraente come richiesto dalla normativa in materia di distribuzione assicurativa;

- la distribuzione di Polizze assicurative non IBIPs, prevede l'utilizzo dei modelli di questionario e dei presidi informatici messi a disposizione dalle Imprese ovvero dagli Intermediari.

4.1.4 Gestione dell'informativa precontrattuale

La Banca, ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, rende disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblica sul sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:

- a. l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
- b. le informazioni previste dal modello di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS 40/2018, contenente l'informativa sul distributore (di seguito "Allegato 3");
- c. l'elenco delle regole di comportamento previste dal modello di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS 40/2018 (di seguito "Allegato 4-ter").

La Banca prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, nonché in caso di modifiche di rilievo dello stesso, deve rilasciare, secondo le disposizioni di cui ai Regolamenti IVASS n. 40/2018 e n. 41/2018 e successive modifiche ed integrazioni, la seguente documentazione:

- documento standard, redatto in conformità all'Allegato 3;
- documento conforme all'Allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018, che contiene notizie sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. In caso di distribuzione di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, la Banca informa il cliente della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo;

- la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
- nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, anche l'Allegato 4-ter.

Set informativo del prodotto

La Banca consegna al cliente, prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, la documentazione di seguito riportata predisposta dalle Imprese che hanno realizzato il prodotto.

Prodotti assicurativi del Ramo Danni
i. DIP; ii. DIP Aggiuntivo Danni; iii. Condizioni di assicurazione comprensive del glossario iv. Modulo di proposta e, ove non previsto, Modulo di polizza
Prodotti assicurativi del Ramo Vita diversi dai Prodotti di Investimento Assicurativo
i. DIP Vita; ii. DIP Aggiuntivo Vita o DIP Aggiuntivo Multi-rischi per i prodotti assicurativi multirischi (Vita più Danni); iii. Condizioni di assicurazione comprensive del glossario iv. Modulo di proposta e, ove non previsto, Modulo di polizza.
Prodotti di Investimento Assicurativo
i. KID; ii. DIP Aggiuntivo IBIP; iii. Condizioni di assicurazione comprensive del glossario iv. Modulo di proposta e, ove non previsto, Modulo di polizza

Ricevuta sottoscritta da parte del cliente di avvenuta consegna dell'informativa precontrattuale.

La Banca, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi di cui al presente paragrafo, conserva un'apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione precontrattuale.

4.1.5 Compensi e remunerazioni

La Banca assicura che i compensi percepiti in relazione all'attività di distribuzione assicurativa siano di natura o importo tale da non indurre la Banca ad operare in maniera contraria agli interessi dei clienti.

La Banca, inoltre, non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare la Banca stessa o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti una particolare Polizza assicurativa, nel caso in cui la Banca possa offrire un prodotto differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

La Banca comunica ai clienti, prima della conclusione del contratto assicurativo, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consista in:

- a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuto in virtù dell'intermediazione effettuata;
- d) una combinazione dei compensi di cui alle precedenti lettere.

Nel caso di cui l'onorario sia corrisposto direttamente dal cliente, la Banca comunica al cliente anche l'ammontare del compenso. Qualora ciò non sia possibile, la Banca fornisce al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.

Le informazioni sulla remunerazione vengono fornite ai clienti prima della conclusione del contratto nell'ambito dell'informativa precontrattuale costituita dal modello conforme all'Allegato n. 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Relativamente ai prodotti IBIPs, in base all'art. 135-sexies e seguenti del Regolamento Intermediari, le Banche non possono, in relazione all'attività di distribuzione assicurativa, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa;
- e
- b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

L'informativa al cliente in merito agli incentivi è resa mediante l'Allegato 4-bis e l'informativa sui costi ed oneri ex-ante ed ex-post.

Con riferimento alla Polizze abbinate a finanziamenti, in coerenza con le Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo e della Banca, quest'ultima adotta obiettivi di collocamento, da parte del personale addetto alla vendita e delle reti distributive, nonché sistemi di remunerazioni che non determinano indebite pressioni alla vendita congiunta di Polizze abbinate finanziamenti.

In particolare, i sistemi di remunerazione adottati dalla Banca non incentivano il collocamento di Polizze assicurative abbinate a finanziamenti in misura maggiore rispetto alla vendita separata dei singoli contratti. In tale prospettiva, la Banca:

- prende in considerazione le lamentele sotto qualunque forma rappresentate dalla clientela e altri indicatori di potenziali anomalie nell'attività di vendita (es., frequenza del recesso dalle polizze, percentuale di attivazione delle stesse, incidenza dei reclami, ecc.);
- riserva adeguata attenzione alla formazione delle reti distributive, affinché i prodotti siano venduti correttamente e siano fornite chiare indicazioni sui costi e sui benefici dei prodotti offerti.

La Banca evita politiche retributive della rete, sistemi incentivanti e obiettivi di budget che possano incentivare comportamenti aggressivi della rete di vendita, contrari all'obbligo di agire nel miglior interesse della clientela.

La Banca non induce il cliente, già titolare di una Polizza assicurativa, a sottoscrivere una nuova Polizza proposta dalla Banca a copertura dei medesimi rischi, al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento.

4.1.6 Conflitti di interesse

Con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere nel corso dell'attività di distribuzione assicurativa, la Banca:

- non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare la Banca o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti una particolare Polizza assicurativa, nel caso in cui possa offrire un prodotto differente che risponda meglio alle esigenze del contraente;
- mantiene e applica presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti;
- adotta misure idonee a identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i propri clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

A tale proposito, la Banca considera tutte le fattispecie in cui l'interesse del cliente potrebbe essere in subordine rispetto a quello della Banca e/o a quello di altro cliente, ovvero in cui vi sia una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella del raggiungimento degli obiettivi assicurativi del cliente, perseguita dalla Banca per una propria utilità.

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta:

- i contratti assicurativi proposti alla clientela siano finalizzati anche alla copertura di un rischio della Banca;
- i contratti assicurativi siano offerti sulla base di accordi di distribuzione esclusivi;
- la Banca detenga una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
- una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrica di una partecipazione diretta

- o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca;
- la Banca intrattenga rapporti d'affari con una o più imprese di assicurazione di cui effettua la distribuzione di contratti di assicurazione;
 - la Banca percepisca un compenso in relazione alla distribuzione dei contratti di assicurazione che possa incidere sull'obbligo di operare nel miglior interesse del cliente.

Le misure di gestione dei conflitti di interesse intraprese dalla Banca sono le seguenti:

- proporre contratti e suggerire modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti/assicurati alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
- operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti/assicurati ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
- astenersi dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni contraenti/assicurati a danno di altri;
- astenersi dal prevedere politiche di remunerazione e stipulare accordi commerciali con soggetti terzi incaricati della promozione e collocamento dei finanziamenti che determinino indebite pressioni nei confronti di tali terzi alla distribuzione di Polizze connesse ai finanziamenti qualora le stesse non siano obbligatorie per ottenere il credito od ottenerlo alle condizioni offerte;
- astenersi dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiaria o di vincolataria delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. Tale obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing e ai prodotti assicurativi di investimento. In tale ultima fattispecie, in base all'art. 135-vicies quinquies comma 3 del Regolamento Intermediari, al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, la Banca stabilisce specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle

prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente;

- consegnare al contraente, in fase precontrattuale, il documento redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 nel quale vengono individuati, ove esistenti, informazioni in merito a partecipazioni nel capitale delle imprese di assicurazione ed eventuale presenza di conflitti di interesse;
- quando i presidi organizzativi ed amministrativi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente/assicurato, informare chiaramente il contraente, in occasione della consegna del documento redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 - della natura o della fonte di tale conflitto di interesse.

Con riferimento alla distribuzione di Prodotti assicurativi abbinati a finanziamenti, le misure adottate dalla Banca possono inoltre prevedere:

- campagne di formazione (verso i propri addetti o la rete di vendita) o di informazione (verso la clientela);
- la revisione degli schemi contrattuali;
- la revisione degli accordi distributivi in essere (fino alla revisione/revoca del mandato) e dei sistemi di remunerazione della rete di vendita.

Per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse relativi alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) si rimanda alle Policy sui conflitti di interesse e sugli incentivi redatte dalla Banca ai sensi della normativa in materia di servizi di investimento. L'informativa al cliente è resa mediante l'Allegato 4-bis e l'informativa sui costi ed oneri ex-ante ed ex-post.

Relativamente all'offerta di forme pensionistiche complementari, ai sensi della normativa COVIP e, in particolare, della *Deliberazione del 22 dicembre 2020 - Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari*, nella raccolta delle

adesioni la Banca si comporta con diligenza e trasparenza, nonché agisce in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli aderenti².

4.1.7 Obblighi di rendicontazione

Prodotti assicurativi

Le Imprese hanno l'obbligo di inviare al contraente un documento unico di rendicontazione onnicomprensivo di tutti i costi e oneri (DUR), pertanto la Banca trasmette alle Imprese tutte le informazioni utili e necessarie per fornire una rendicontazione completa di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, anche per il tramite degli intermediari assicurativi con i quali la Banca ha in essere un accordo di Collaborazione orizzontale.

Prodotti di investimento assicurativi

La Banca invia almeno annualmente alla clientela, ai sensi dell'art. 135-terdecies del Regolamento Intermediari, i rendiconti sull'attività svolta tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura dell'attività. La Banca trasmette le rendicontazioni riferite all'anno solare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

La Banca applica altresì l'art. 50 del Regolamento (UE) 2017/565.

4.1.8 Disposizioni specifiche per le Polizze assicurative abbinata ai finanziamenti

Si riportano di seguito le procedure organizzative e di controllo che la Banca adotta al fine di assicurare una valutazione nel continuo e una gestione dei rischi, anche legali e reputazionali, connessi all'offerta di Polizze assicurative contestuale o in abbinamento a finanziamenti.

Le Polizze PPI distribuite alla clientela devono essere ben disegnate, esprimere un valore economico per il cliente, avere un prezzo equo ed essere collocate in maniera corretta e trasparente, verificando le richieste ed esigenze del contraente.

² In fase di raccolta delle adesioni devono essere applicate sia le regole stabilite dalla COVIP sia quelle assicurative dettate, in particolare dal Reg.IVASS 40/2018, sulla distribuzione assicurativa.

Fermo quanto sopra, nel caso di Finanziamenti immobiliari e di credito al consumo, se la Banca condiziona la concessione degli stessi alla stipulazione della polizza assicurativa ovvero qualora l'offerta facoltativa di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria alla concessione del Finanziamento immobiliare o del credito al consumo, il cliente ha facoltà di scegliere liberamente sul mercato l'Impresa e l'Intermediario assicurativo con cui sottoscrivere il contratto di assicurazione, senza che la Banca possa variare le condizioni del Finanziamento immobiliare o del credito al consumo. La Banca può opporsi, e quindi non accettare l'assicurazione presentata, solo in caso di informazioni oggettive e documentabili che possano mettere in dubbio la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni assunti con l'accensione della polizza.

Qualora il soggetto finanziato sottoscriva una Polizza assicurativa abbinata a Finanziamenti immobiliari o credito al consumo proposta dalla Banca:

- a) lo stesso ha diritto di recedere dalla polizza distribuita dalla Banca entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di assicurazione. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di Finanziamento immobiliare o di credito al consumo. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il Finanziamento immobiliare o il credito al consumo o per ottenerli alle condizioni offerte, il soggetto finanziato può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla Banca;
- b) la Banca informa il soggetto finanziato della provvigione percepita dalla Banca stessa quale distributrice e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'eventuale intermediario assicurativo, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo del premio pagato dal contraente, al netto delle imposte.

Le informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comunicate al cliente tramite apposita informativa contenuta all'interno, rispettivamente, della documentazione precontrattuale e contrattuale del finanziamento, nonché all'interno dell'Allegato 4.

Indipendentemente dalla natura del finanziamento, la Banca, nella distribuzione dei Polizze assicurative abbinata ai finanziamenti, rispetta le direttive contenute nella normativa applicabile in materia bancaria e assicurativa, ivi comprese le comunicazioni

tempo per tempo emanate da IVASS e Banca d'Italia, le regole connesse alla disciplina sulle pratiche commerciali scorrette nei rapporti con i consumatori nonché le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in merito a modalità di collocamento del prodotto, informativa alla clientela, struttura della copertura e valutazione dei requisiti di assicurabilità. In particolare, assicura il rispetto dei seguenti presidi.

Nel caso in cui un Prodotto assicurativo sia richiesto come obbligatorio o come condizione necessaria per ottenere il finanziamento a determinate condizioni, la Banca dà evidenza di tali circostanze e caratteristiche nella documentazione di trasparenza del finanziamento e, ove pertinente, sul proprio sito web.

La Banca assicura che i contenuti minimi della copertura richiesta siano, in ogni caso, tali da rendere concretamente possibile al cliente la ricerca di polizze equivalenti sul mercato.

I costi dei Prodotti assicurativi abbinati a finanziamenti qualificati come obbligatori devono essere inclusi nel costo totale del credito ai fini del calcolo del TAEG.

I Prodotti assicurativi abbinati a finanziamenti qualificati come facoltativi sono prospettati alla clientela quale servizio aggiuntivo opzionale. Il personale addetto alla distribuzione evita nei colloqui di vendita l'utilizzo di espressioni finalizzate a incutere nel cliente timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza. Questa, in particolare, a seguito di prospettazione, deve essere espressamente richiesta dal cliente e non può in alcun modo condizionare la concessione del finanziamento.

Fatto salvo quanto sopra previsto, nella documentazione precontrattuale del finanziamento la Banca rinvia per maggiori dettagli su caratteristiche e costi dell'eventuale Polizza assicurativa alla relativa documentazione precontrattuale della stessa.

Il personale addetto, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, ed in linea con le Istruzioni fornite dall'Impresa ovvero dall'Intermediario assicurativo, offre Polizze assicurative abbinate ai finanziamenti solo a soggetti in possesso dei requisiti di assicurabilità ed al target market individuato dalla compagnia e dall'intermediario stesso. Il personale addetto rispetta le regole di comportamento, di valutazione delle richieste ed esigenze del contrente e di gestione dell'informativa precontrattuale descritte nei precedenti paragrafi.

Il personale addetto verifica inoltre che nella documentazione assicurativa, prodotta e messa a disposizione dalle Imprese sia chiaramente indicato, nel caso di Polizze assicurative abbinate a Finanziamenti immobiliari o di credito al consumo, il diritto del cliente di recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione con conseguente diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.

Il personale addetto alla stipula del finanziamento richiama l'attenzione del cliente consumatore sul carattere facoltativo della sottoscrizione di una Polizza assicurativa abbinata a finanziamenti, fornendo al contempo tutte le informazioni necessarie per consentirgli di compiere scelte consapevoli rispondenti alle proprie esigenze.

Il costo della Polizza assicurativa abbinata al finanziamento, anche quando facoltativa, deve essere inserito tra i costi rilevanti ai fini del calcolo del TEG, in considerazione della previsione contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, in base alla quale, ai fini del calcolo del TEG, debbano essere prese in considerazione, tra le altre, le spese per assicurazioni intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, se la conclusione del contratto è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento e ferma la facoltà del contraente assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa, la Banca si attiva per l'estinzione anticipata della Polizza assicurativa abbinata al finanziamento e qualora la stessa sia stata distribuita dalla Banca, quest'ultima collabora con l'Impresa al fine di fornire al cliente le informazioni e la documentazione idonea ad ottenere il rimborso del premio pagato e non goduto. Nel caso in cui la polizza assicurativa stipulata dal cliente non sia stata distribuita dalla Banca, quest'ultima presta comunque assistenza al cliente fornendo allo stesso la documentazione necessaria al fine di ottenere dall'Impresa la restituzione del premio versato e non goduto (es.: lettera di estinzione o piano di ammortamento da cui si evince l'anticipata estinzione del finanziamento).

Nel caso di recesso anticipato dal contratto di assicurazione il cui premio sia stato finanziato dalla Banca, quest'ultima accetta la decurtazione del debito residuo da parte del cliente, senza l'applicazione di penali o spese, per un importo pari al rimborso che quest'ultimo ha ottenuto dall'Impresa, con conseguente riduzione dell'importo delle rate successive.

Nei casi di surroga dei finanziamenti, la Banca non induce i clienti a recedere da contratti di assicurazione di cui sono già titolari per sottoscrivere polizze distribuite dalla stessa.

Con riferimento alle Polizze assicurative abbinata a finanziamenti stipulate a copertura dei danni su immobile ipotecato a favore della Banca, quest'ultima può provvedere all'incasso dell'indennizzo con le seguenti modalità:

- polizze distribuite dalla Banca: la Banca in caso di deterioramento o perdita del bene immobile posto a garanzia del finanziamento erogato, può esercitare i diritti sanciti dall'art. 2742 del Codice Civile in materia di surroga nell'indennizzo della cosa riservata ai creditori ipotecari. La **Struttura/Ufficio organizzazione e ict** anche avvalendosi della collaborazione dei responsabili commerciali entro 30 giorni dalla notifica di avvenuto sinistro da parte del cliente ovvero dell'intermediario assicurativo, comunica all'Impresa, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il diritto vantato dalla Banca ai sensi dell'art. 2742 del Codice civile;
- polizze non distribuite dalla Banca: in caso di presenza di vincolo a favore della Banca, quest'ultima:
 - o è informata tempestivamente dall'Impresa e/o dall'intermediario assicurativo sulle variazioni al contratto di assicurazione e sui sinistri assicurati aventi ad oggetto l'immobile ipotecato a garanzia del finanziamento;
 - o riceve direttamente la liquidazione dell'indennizzo, salvi i casi in cui la Banca autorizzi espressamente la liquidazione al soggetto finanziato o a terzi.

5 Formazione e aggiornamento professionale

5.1 DESTINATARI DELLA DISCIPLINA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

La Banca assicura che i soggetti coinvolti nel processo di distribuzione assicurativa possiedano i requisiti normativamente previsti per assumere e mantenere l'incarico. A tal fine, garantisce che tali soggetti siano sempre in regola con i requisiti di formazione e aggiornamento professionale di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018.

A tal fine, anche avvalendosi di soggetti formatori terzi aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, organizza appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale destinati a:

- gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui opera la Banca, nonché gli eventuali addetti dei call center della Banca, di cui al par. 2.1.2.1, con eccezione della distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi distribuiti tramite la Banca ai quali si applicano le disposizioni del Regolamento Intermediari;
- le persone fisiche che effettuano l'attività di distribuzione assicurativa al di fuori dei locali della Banca da iscrivere o iscritte nella sezione E del RUI.

Il rispetto dei requisiti di formazione e aggiornamento degli addetti alla distribuzione è verificato nel continuo dal **Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa** al quale è attribuita la responsabilità:

- dell'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento, avvalendosi a tal fine della collaborazione della **Struttura/Ufficio** risorse umane;
- di mantenere un elenco tempo per tempo aggiornato dei soggetti tenuti agli obblighi di formazione e aggiornamento professionale.

5.2 CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO

5.2.1 Finalità della formazione e dell'aggiornamento

La formazione e l'aggiornamento professionale:

- sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un'ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;

- prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell'attività svolta e dei prodotti offerti.

5.2.2 Oggetto della formazione e dell'aggiornamento

La formazione e l'aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:

- i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all'Allegato 6 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e l'approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere;
- i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all'Allegato 6 e tengono conto dell'evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all'attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell'attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.

Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti. Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di collocamento di forme pensionistiche complementari, l'oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all'attività da svolgere che abbiano riguardo alle norme sulla previdenza complementare.

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono, inoltre specifiche cognizioni:

- di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dalle Imprese ovvero dagli Intermediari;
- tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione dei sinistri (ove variate) adottate dall'impresa ovvero dall'Intermediario che conferisce l'incarico.

Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

5.3 FORMAZIONE PROFESSIONALE

La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione nella sezione E del RUI (Per gli addetti alla distribuzione al di fuori dei locali della Banca) o dell'inizio dell'attività (Per gli addetti alla distribuzione all'interno dei locali della Banca) a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

La formazione professionale è:

- pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;
- mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

5.4 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Esso è finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell'attività svolta e dei prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività.

L'aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel RUI o a quello di inizio dell'attività di distribuzione.

In ogni caso, l'aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.

In caso di prodotti di investimento assicurativi, le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini MIFID dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa all'interno dei locali possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal CAP e dalla normativa di attuazione se svolte in conformità con la disciplina del Regolamento Intermediari e nelle materie indicate dall'Allegato 6 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

5.4.1 Sospensione dell'obbligo di aggiornamento professionale

Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi al ricorrere di una delle seguenti cause di impedimento:

- gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;

Gli obblighi di aggiornamento professionale sono, altresì, sospesi per gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali della Banca che non svolgono temporaneamente

attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui all'elenco precedente o destinati ad altro incarico.

Prima della ripresa dell'attività, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti che hanno beneficiato della sospensione effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se l'attività riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.

5.5 MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

5.5.1 Corsi in aula

I corsi in aula per la formazione e per l'aggiornamento professionale non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

5.6 FORMAZIONE A DISTANZA

Si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso modalità di videoconferenza, webinar ed e-learning, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

I soggetti che effettuano i corsi di cui sopra garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione.

Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell'attestato di cui al paragrafo successivo, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti i dati concernenti: a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata); b) lo svolgimento dei corsi (data di iscrizione, fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, durata complessiva della formazione, stato di avanzamento nel corso).

5.7 ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura o del

soggetto formatore esterno che ha effettuato la formazione o l'aggiornamento professionale. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.

I responsabili della struttura o del soggetto formatore redigono, anche in formato digitale, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il programma del corso;
- b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;
- c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
- d) il questionario somministrato.

6 Gestione amministrativa

6.1 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La Banca conserva, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, la documentazione concernente:

- i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione ed eventuali procure;
- i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa comprensiva della documentazione inerente ai sinistri;
- le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
- la certificazione relativa alla formazione professionale e all'aggiornamento professionale più eventuale documentazione attestante la sussistenza della sospensione di tali obblighi;
- l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell'ambito dell'organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa;
- l'iscrizione nella Sezione E degli addetti di cui si avvale per la distribuzione al di fuori dei propri e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, nonché la documentazione relativa agli accertamenti svolti sul possesso dei requisiti di cui

all'art. 110 CAP e sul possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta e ai contratti intermediati con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali.

In caso di cessazione dell'incarico di distribuzione, la Banca riconsegna all'impresa preponente i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, nonché le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti.

Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l'ordinata tenuta e gestione della documentazione.

6.2 INCASSO DEI PREMI E SEPARAZIONE PATRIMONIALE

I premi pagati dai contraenti alla Banca e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite della Banca, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche la Banca espressamente in tale qualità, e costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello della Banca medesima.

Il versamento dei premi avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui gli stessi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti alla Banca nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.

La Banca adotta procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati.

Non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

La Banca può ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

In ogni caso, la Banca non può ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita. Per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto riguarda i premi di importo superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento IVASS n. 40/2018 la Banca, in alternativa alla separatezza patrimoniale, può prevedere una fideiussione bancaria con capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

La fideiussione bancaria deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle predette caratteristiche. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall'intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli incarichi di distribuzione o accordi di collaborazione.

6.3 ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

La Banca, in qualità di intermediario assicurativo, è tenuta al rispetto dei seguenti adempimenti informativi nei confronti delle Autorità di Vigilanza competenti.

Il **Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa** assicura l'invio delle informazioni secondo le modalità e i termini normativamente previsti.

6.3.1 IVASS

La Banca comunica all'IVASS:

- entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione;

- tempestivamente e non oltre 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
- relativamente agli intermediari iscritti nella Sezione A del RUI, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività e entro 5 giorni lavorativi dal termine dell'inoperatività, la ripresa dell'attività;
- il pagamento del contributo di vigilanza sulla base dei criteri stabiliti di anno in anno da specifico provvedimento dell'autorità di vigilanza;
- invio dell'apposita domanda di iscrizione/cancellazione della Sezione E del RUI;
- il nominativo del **Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa**, entro 30 giorni dalla nomina.

Nel caso in cui le informazioni riguardino gli addetti alla distribuzione al di fuori dei locali della Banca iscritti nella sezione E del RUI, gli obblighi sono a carico della Banca.

Per le comunicazioni verso IVASS la Banca adotta e utilizza un indirizzo PEC e provvede a:

- indicarlo sul sito internet della Banca;
- inserirlo negli atti e nella corrispondenza;
- comunicare ogni variazione dell'indirizzo direttamente ad IVASS.

6.3.2 CONSOB

La Banca è tenuta ad effettuare la comunicazione dei dati sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre.